



STUDIO ASSOCIATO PANNISCO
DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 13 settembre 2017

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n.21 - 2017

Oggetto: TRASFERTA E TRASFERTISMO

Si segnala che la Corte di Cassazione, con ordinanza n.9731/2017, ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, l'aperta ed annosa questione relativa all'individuazione dei lavoratori in trasferta e dei c.d. trasfertisti.

Sul punto, pertanto, è auspicabile un intervento chiarificatore.

Si ricorda, comunque, che il Legislatore, con l'art. 7 *quinquies* del D.L. 193/2016, è intervenuto introducendo una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti (art. 51, commi 5 e 6, del Tuir), individuando tre specifici requisiti per l'applicazione della disciplina del trasfertismo.

Per una trattazione specifica della materia, si rimanda all'approfondimento ***Disciplina delle indennità di trasferta. Decreto Legislativo 2/9/97 n. 314***, integrato con la recente disposizione normativa al punto **F**, pubblicato in questo sito nella sezione "*Questioni del lavoro*".

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco